

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

22/07/2016, n. 710

Il Direttore generale di questa Azienda U.L.S.S. dott. Francesco Benazzi, nominato con D.P.G.R. 30 dicembre 2015, n. 191, coadiuvato da:

Direttore amministrativo F.F.	- Dott. Renato Andrezza
Direttore sanitario	- Dott. Marco Cadamuro Morgante
Direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale	- Dott. Pietro Paolo Faronato

ha adottato la seguente deliberazione:

### **OGGETTO**

**CODESS SANITA' S.R.L.: ACCORDO CONTRATTUALE DI BUDGET ANNO 2016, ATTIVITA' RIABILITATIVA EX ART. 26 L. 833/78.**



**OGGETTO: CODESS SANITA' S.R.L.: ACCORDO CONTRATTUALE DI BUDGET ANNO 2016, ATTIVITA' RIABILITATIVA EX ART. 26 L. 833/78.**

Relaziona il Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Servizi Amministrativi Ospedalieri che rappresenta quanto segue:

“Con deliberazione del Direttore Generale n. 476 del 22/05/2015 è stato disposto di assegnare agli erogatori AREP ONLUS e La Nostra Famiglia sedi di Treviso e Oderzo, il budget per il biennio 2015-16 per l'attività riabilitativa ex art. 26 L.833/78.

Con deliberazione del Direttore Generale n. 262 del 17/03/2016 si è preso atto di quanto disposto dalla Regione del Veneto con DGR n. 2079 e n. 2092 del 30/12/2015, di variazione dell'ente titolare del budget assegnato ex DGRV 2693/2014, del trasferimento della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale, per l'attività riabilitativa ex art 26 L 833/78, dall'associazione AREP Onlus in favore di Codess Sanità s.r.l..

La struttura ha prodotto le dichiarazioni utili alla certificazione antimafia, in corso di verifica.

Il Nucleo liste di attesa e negoziazione budget con erogatori accreditati, di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 676 del 02/07/2015, ha incontrato in data 13/04/2016 i rappresentanti della struttura citata e negoziato la tipologia di prestazioni e i volumi di attività nell'ambito del tetto di spesa assegnato, addivenendo ad una proposta di accordo per l'attività riabilitativa ex art. 26 L 833/78, allegata al presente atto per farne parte integrante.

L'attività di monitoraggio sull'andamento dell'attività di cui alla proposta di accordo contrattuale, anno 2016, come di consueto, sarà effettuata con cadenza periodica dal Nucleo citato.

Stante quanto sopra esposto, si propone con il presente atto:

- di stipulare l'accordo contrattuale di budget tra l'Azienda ULSS n. 9 di Treviso e Codess Sanità s.r.l. per l'attività riabilitativa ex art. 26 L 833/78, anno 2016, il cui schema viene allegato al presente atto per farne parte integrante;
- di delegare il Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Servizi Amministrativi Ospedalieri alla sottoscrizione dell'accordo contrattuale in parola e alle conseguenti comunicazioni, nonché ad assumere eventuali ulteriori provvedimenti di modifica del testo dell'accordo contrattuale, della tipologia e del numero di prestazioni, su richiesta motivata del Direttore competente, sentiti i servizi aziendali interessati, previo nulla osta del Direttore Sanitario, nei limiti dei budget assegnati alla struttura Codess Sanità s.r.l. con deliberazione del Direttore Generale n. 476 del 22/05/2016 e al fine di garantire l'adeguamento degli stessi alla normativa nazionale e regionale.”

**IL DIRETTORE GENERALE**

Preso atto della suesposta relazione;

vista l'attestazione con cui il responsabile della struttura proponente assicura l'avvenuta e regolare istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

visto il decreto legislativo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la DGRV n. 2079 del 30/12/2015;

vista la DGRV n. 2092 del 30/12/2015;

acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale, secondo le rispettive competenze;

### DELIBERA

Per quanto esposto in premessa e qui puntualmente richiamato:

- 1) di stipulare l'accordo contrattuale di budget tra l'Azienda ULSS n. 9 di Treviso e Codess Sanità s.r.l. per l'attività riabilitativa ex art. 26 L 833/78, anno 2016, il cui schema viene allegato al presente atto per farne parte integrante;
- 2) di dare atto che la spesa che consegue all'adozione del presente provvedimento è già stata assunta con deliberazione del Direttore Generale n. 476 del 22/05/2015;
- 3) di delegare il Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Servizi Amministrativi Ospedalieri alla sottoscrizione dell'accordo contrattuale di cui al punto 1) e alle conseguenti comunicazioni, nonché ad assumere eventuali ulteriori provvedimenti di modifica del testo dell'accordo contrattuale, della tipologia e del numero di prestazioni, su richiesta motivata del Direttore competente, sentiti i servizi aziendali interessati, previo nulla osta del Direttore Sanitario, nei limiti dei budget assegnati alla struttura Codess Sanità s.r.l. con deliberazione del Direttore Generale n. 476 del 22/05/2016 e al fine di garantire l'adeguamento degli stessi alla normativa nazionale e regionale;
- 4) di trasmettere copia del presente provvedimento all'erogatore Codess Sanità s.r.l., per la sottoscrizione per accettazione;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo dalla data della sua adozione.



**DGRV 2693 del 29.12.2014 e n. 2079 del 30.12.2015**

**Accordo di budget anno 2016**

**tra l'Azienda ULSS n. 9 di Treviso e CODESS SANITA' S.R.L.**

**per l'attività di riabilitazione extraospedaliera**

Premesso:

- che CODESS Sanità s.r.l., con sede legale a Villorba (TV), è soggetto autorizzato all'esercizio di attività sanitaria quale centro e presidio di riabilitazione funzionale di disabili ex art 26 L. 833/78 e titolare di accreditamento istituzionale in virtù di delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2092 del 30.12.2015 per l'erogazione dell'attività di riabilitazione funzionale di disabili psichici, fisici e sensoriali a prevalenza parte ambulatoriale per conto del SSR;
- che in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, di cui alla DGR n. 2693/2014 è necessario avvalersi dell'attività di strutture private accreditate che operino per conto e con oneri a carico del SSR, soggetti da considerare sinergici con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e regionale;
- che, ai sensi dell'art. 17, comma 4 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'Ulss territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con le strutture private, di cui all'art. 8 quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche;
- che, con Deliberazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/2016 è stato disposto di stipulare il presente accordo per l'anno 2016;

Tutto ciò premesso;

**tra**

l'Azienda ULSS n. 9 di Treviso (di seguito "azienda"), con sede legale in Treviso, Via Sant'Ambrogio di Fiera 37, C.F./P.IVA. 03084880263, in persona del Dirigente Responsabile

dei Servizi Amministrativi Ospedalieri, dott.ssa Alessandra Da Re, delegata giusta

deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/2016 dal legale rappresentante, Direttore Generale;

**e**

CODESS Sanità s.r.l. (di seguito "erogatore"), con sede legale a Villorba (TV), via Vazzole 5 ,

C.F./P.IVA 04727310262, nella persona del dott. Luca Omodei, nato a Adria (RO) il

20/07/1963, C.F MDOLCU63L20A059Q, in qualità di legale rappresentante, il quale dichiara,

consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non

essere stato condannato con provvedimento passato in giudicato (inclusi sentenza

pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di

condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la P.A.

**Si conviene e si stipula il seguente:**

### **ACCORDO CONTRATTUALE**

#### **Art. 1 Tipologia e volume delle prestazioni**

Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in

premessa, derivanti dall'erogazione di prestazioni sanitarie di riabilitazione extraospedaliera

da parte dell'erogatore, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale nell'ambito delle

funzioni accreditate, definite dall'Azienda sanitaria, come da allegato 1 al presente accordo,

secondo una calendarizzazione articolata in dodicesimi nell'arco dell'anno solare, fatte salve

le esigenze dettagliate dall'Azienda Ulss, con una fluttuazione massima del 20%.

#### **Art. 2 Obblighi dell'erogatore**

L'erogatore:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto

concernente l'esercizio della propria attività;

- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo; comunica

con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del

presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da

evitare disagio all'utenza nel rispetto delle classi di priorità;

- si impegna all'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del

presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;

- si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative

disposte dalla Regione del Veneto in materia di:

- o tariffe di cui alla DGRV 2693/2014;
- o verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;
- o incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo nonché dei titolari di una partecipazione nel soggetto erogatore privato accreditato;
- o rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva, ove sia autorizzato l'utilizzo del ricettario SSR;
- o compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
- o mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
- o tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
- o sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda, della Regione e del Ministero.

### **Art. 3 Obblighi dell'Azienda**

L'azienda:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;

- remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo contrattuale ed

esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al momento

dell'esecuzione della prestazione stessa;

- effettua il pagamento delle competenze spettanti alla struttura privata accreditata entro il

termine concordato tra le parti, di 60 giorni, dal ricevimento della fattura e della

documentazione relativa all'attività svolta. Il pagamento delle fatture non pregiudica il

recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o

dovute solo in parte;

- comunica tempestivamente all'erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e

regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica

del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti

dall'erogatore.

#### **Art. 4 Durata dell'accordo**

Il presente accordo ha durata per l'anno 2016. La revisione del budget, in vigore del

presente accordo, potrà comportare la ridefinizione del contenuto dell'allegato 1 e del relativo

budget assegnato alla struttura.

Non è ammessa proroga automatica.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'erogatore, corre l'obbligo per il medesimo di

darne preventiva comunicazione all'azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo

comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di

aggiornamento delle prenotazioni.

#### **Art. 5 Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto e decadenza**

L'erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio,

accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto con

particolare riferimento al fatto che:



- l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non è cedibile a terzi in

manca di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del

parere favorevole dell'Azienda; la cessione del contratto a terzi non autorizzata, non

produce effetti nei confronti dell'Azienda, l'erogatore subentrato deve stipulare un nuovo

contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;

- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive - attuato previa acquisizione di

parere favorevole del Direttore Generale dell'Azienda Ulss - (ad es. cessione ramo

d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc) ed oggettive (ad es.

spostamento sede operativa) dell'erogatore, dev'essere tempestivamente comunicato alla

Regione e all'Azienda Ulss competente territorialmente. L'Azienda Ulss si riserva di

risolvere o meno il presente accordo contrattuale, fornendo all'erogatore decisione

motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza.

Il presente accordo si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- a) perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore privato

accreditato previamente accertato dall'Azienda Ulss;

- b) accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;

- c) accertamento di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per

l'erogatore privato accreditato e i relativi titolari di partecipazioni.

Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell'accreditamento.

L'Azienda Ulss si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente

l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo per il tempo

necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. Si

riserva di disporre analogo sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri

giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

#### **Art. 6 Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali**

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

**Art. 7 Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale**

Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione.

**Art. 8 Registrazione**

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

**Art. 9 Norma di rinvio**

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, approvato e sottoscritto per piena accettazione.

Per l'Azienda ULSS n. 9

Per CODESS Sanità s.r.l.

Il Dirigente Responsabile

Il Legale Rappresentante

Servizi Amministrativi Ospedalieri

dott.ssa Alessandra Da Re

dr Luca Omodei

*(f.to digitalmente)*

*(f.to digitalmente)*

**PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EXTRAOSPEDALIERA ANNO 2016  
TRA L'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO E L'EROGATORE CODESS SANITÀ s.r.l.**

**RESIDENTI VENETO**

ACCORDO CONTRATTUALE EX DELIBERAZIONE AZIENDALE N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

Struttura	Codice Trattamento	Tariffa Unitaria	Assegnazione Budget 2015-2016 dgr nr. 2693 del 29/12/2014	BUDGET 2016		di cui AREP BUDGET 2016		di cui CODESS SANITA' BUDGET 2016		
				Giorni di presenza/N° di prestazioni	Erogato in €	Giorni di presenza/N° di prestazioni	Erogato in €	Giorni di presenza/N° di prestazioni	Erogato in €	
AREP / CODESS	323100 050530	03 Ambulatoriale	€ 44,30	<b>€ 1.664.000,00</b>	34.775	€ 1.540.532,50	2.594	€ 114.914,20	32.181	€ 1.425618,30
	323100 050530	06 Ambulatoriale di gruppo	€ 16,20		6.582	€ 106.628,40	907	€ 14.693,40	5.675	€ 91.935,00
	323100 050530	09 Prima Visita	€ 20,60		817	€ 16.830,20	79	€ 1.627,40	738	€ 15.202,80
<b>TOTALE AREP / CODESS</b>					<b>42.174</b>	<b>€ 1.663.991,10</b>	<b>3.580</b>	<b>€ 131.235,00</b>	<b>38.594</b>	<b>€ 1.532.756,10</b>

Per l'Azienda ULSS n. 9  
Il Dirigente Responsabile  
Servizi Amministrativi Ospedalieri  
dott.ssa Alessandra Da Re  
(f.to digitalmente)

Per CODESS SANITA' s.r.l.  
Il Legale Rappresentante  
dr. Luca Omodei  
(f.to digitalmente)